

## ALLEGATO 1

**Criteri di riparto alle amministrazioni comunali ed agli Ambiti Territoriali Sociali del  
Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla L. 328/2000, art. 20  
e del  
Fondo Regionale per gli interventi socio-assistenziali di cui alla LR 43/88, art. 50**

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla Legge n. 328/2000 ed alla Legge Regionale n. 43/88, le risorse annuali del Fondo Unico Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo Regionale per gli interventi socio-assistenziali sono destinate:
  - a) alle amministrazioni comunali;
  - b) agli Ambiti Territoriali Sociali;
  - c) all'utilizzo diretto da parte dell'amministrazione regionale.
2. di stabilire che l'importo complessivo annuale indistinto da ripartire tra le amministrazioni comunali e gli Ambiti Territoriali Sociali è determinato dalla sommatoria delle seguenti risorse finanziarie:
  - a) stanziamento determinato dalla legge finanziaria annuale per la Legge Regionale 1988 n. 43, art. 50, comma 1 lettera b);
  - b) dalle risorse finanziarie trasferite dallo stato ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 quale Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, al netto della quota almeno pari 30% e comunque non superiore a dodici milioni di euro, che la Regione Marche si riserva di utilizzare direttamente o per integrare le disponibilità finanziarie previste da specifiche leggi di settore, così come specificato al seguente punto 5;
3. Le risorse finanziarie di cui al punto 2 sono trasferite secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

	% anno 2008	% anno 2009	% anno 2010	% anno 2011
a) Destinate alle Amministrazioni comunali	100	85	65	50
b) Destinate agli Ambiti Territoriali Sociali	-	15	30	40
c) Destinate agli Ambiti Territoriali Sociali quale incentivo al potenziamento organizzativo	-	-	5	10

4. Le risorse finanziarie di cui al punto 3 lettera c), sono riservate ai soli Ambiti Territoriali Sociali che verifichino almeno una delle seguenti condizioni, previste dal Piano Sociale 2008-2010 (parte prima, sezione III) quale modalità di rafforzamento istituzionale a livello di programmazione e di gestione associata dei servizi:
  - a) avvenuta istituzione di una Unione di Comuni tra tutti i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale;
  - b) avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di una "Convenzione intercomunale" unitamente alla relativa istituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni relative alle Politiche Sociali, in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

- c) esistenza ed operatività di un Consorzio o di una Azienda Speciale Consortile dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e statutaria a cui venga demandata la gestione associata di uno o più servizi, o l'esercizio associato delle funzioni relative alle Politiche Sociali;
- d) esistenza ed operatività di una Azienda pubblica di Servizi alla Persona dotata di personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e dotato di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, per l'organizzazione a rete dei Servizi connessi alle Politiche Sociali.
5. Tra le risorse finanziarie che la Regione Marche si riserva di utilizzare direttamente o indirettamente, di cui al punto 2 lettera b), sono incluse:
- a) le integrazioni finanziarie ai trasferimenti alle amministrazioni comunali e loro aggregazioni derivanti da Leggi Regionali di settore, i cui criteri di ripartizione sono stabiliti dalle specifiche Delibere di Giunta Regionale;
- b) una dotazione finanziaria a beneficio degli Ambiti Territoriali Sociali, per un importo massimo annuale di € 3.000.000,00. Tale dotazione finanziaria: è destinata:
- per l'attuazione di specifici progetti di Ambito;
  - alle spese di funzionamento e potenziamento della struttura operativa degli Ambiti Territoriali Sociali (Coordinatore, Staff, Uffici di Promozione Sociale, Sistema Informativo Gestionale di ATS, attività necessarie per soddisfare i debiti informativi verso il sistema informativo sociale regionale). Tali spese sono cofinanziate
    - al 40% a carico delle amministrazioni comunali, con fondi propri;
    - al 60% a carico della Regione Marche.
- ed è ripartita secondo le seguenti modalità:
- € 50.000,00 per ciascun Ambito Territoriale Sociale,
  - la quota restante:
    - per il 30% in proporzione alla superficie del territorio dell'ambito;
    - per il 70% con riferimento alla popolazione in proporzione alla popolazione residente nell'Ambito secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- è rendicontata sulla base di schede predisposte dal Servizio Politiche Sociali.
6. Le risorse finanziarie di cui al punto 2 sono ripartite tra le amministrazioni comunali e Ambiti Territoriali Sociali secondo le percentuali di seguito indicate:
- a) l'8 % della somma è ripartita fra i comuni che compongono le Comunità Montane, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- b) il 5% della somma è ripartita fra i Comuni aventi popolazione residente inferiore ai 5.001 abitanti, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile;
- c) La quota restante è ripartita
- per il 75% in proporzione alla popolazione residente nei singoli Comuni secondo la più recente fonte dati ISTAT disponibile,
  - il 25% in proporzione alla superficie del territorio comunale.

7. Le risorse finanziarie di cui al punto 3 lettera a) sono erogate ai Comuni competenti o, per loro conto, ad altri Enti o soggetti locali incaricati dagli stessi alla gestione di tali risorse.
8. Le risorse finanziarie di cui al punto 3 lettera b) sono erogate agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali.
9. Fermi restando i vincoli di cui ai punti precedenti, la Giunta Regionale, con propria delibera approva i massimali di cui al precedente punto 2 lettera b) e punto 5 lettere a) e b);
10. Il ritorno informativo sull'utilizzo delle risorse avviene:
  - a) in generale, con la compilazione delle schede predisposte dal Servizio Sistema Informativo Statistico (SIS) regionale per la raccolta dei dati relativi alla "Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli o associati", prevista nel Programma Statistico Nazionale (cod. IST-001181), recepita dal Programma Statistico Regionale per il settore sociale;
  - b) solo ed esclusivamente per i trasferimenti finanziari di cui al punto 5 lettera a), attraverso gli strumenti stabiliti dalle specifiche Delibere di Giunta Regionale;
11. Dall'anno 2009 gli atti di liquidazione agli Enti beneficiari possono essere emanati solo ed esclusivamente se l'Ambito Territoriale Sociale ha approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci ed inviato alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali il Piano Attuativo Annuale di cui alla parte seconda paragrafo III.2 del Piano Sociale 2008-2010;
12. L'erogazione della quota di fondo unico regionale per le Politiche Sociali viene effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del POA annuale.
13. L'erogazione della quota del fondo unico nazionale per le Politiche Sociali viene effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla data della delibera di Giunta Regionale che modifica il POA annuale conseguente all'assegnazione statale.